DIRITTO di DIFESA
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE LA RIVISTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 101 – 15 gennaio 2021

INDICE:

1. **Sezioni Unite.**
2. **Sezioni Semplici:**

A. **Diritto penale - parte generale.**
B. **Diritto penale – parte speciale.**
C. **Leggi speciali.**
D. **Diritto processuale.**
E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
F. **Misure di prevenzione.**
G. **Responsabilità da reato degli enti.**

1. Sezioni Unite.

Sez. un. Sent. n. 37207 del 16 luglio 2020 (dep. 23 dicembre 2020), Presidente Fumu, Relatore De Amicis.

Giudice (atti e provvedimenti) - Giudice dell'udienza preliminare – Ricusazione – Conseguenze – Decreto che dispone il giudizio – Nullità – Atti anteriormente compiuti - Efficacia dichiarativa dell'ordinanza di accoglimento della ricusazione – Impugnazione – Ammissibilità.

In caso di accoglimento della istanza di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio – emesso in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione – non conserva efficacia ed è affetto da nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; l'ordinanza che decide sul merito ai sensi dell'art. 41, comma 3, cod. proc. pen., provvede contestualmente a dichiarare se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci e contro la stessa è proponibile, anche in caso di omessa pronuncia sulla conservazione della efficacia degli atti, ricorso per cassazione nelle forme dell'art. 611 cod. proc. pen.

È stato così composto il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità o no che, in caso di accoglimento della istanza di ricusazione del GUP, il decreto che dispone il giudizio, emesso in pendenza della decisione definitiva, mantenga efficacia. Sia sotto il profilo dogmatico dell'invalidità che dell'inefficacia sopravvenuta dell'atto, viene in rilievo l'interpretazione della disposizione di legge che regola la sorte degli atti compiuti dal giudice in pendenza della procedura incidentale di ricusazione, lì dove la domanda della parte venga accolta.

La disposizione, in relazione alla sorte degli atti del procedimento principale, espressamente recita: "*il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia*". Dunque, il legislatore, in ragione dell'assenza di una sospensione *ex lege* del procedimento principale, ha dato atto della possibile esistenza di atti posti in essere, in pendenza della decisione sulla ricusazione, dal giudice ricusato.

In caso di accoglimento della ricusazione *ex* art. 42, comma 1, c.p.p. è previsto il divieto di compiere "alcun atto" del procedimento, con una possibile clausola di salvezza degli atti compiuti nelle more di tale accoglimento, rimettendo all'organo giudicante che ha accolto la domanda il potere di individuarli.

Disposizione, questa, che ha generato contrasti esegetici. Al riguardo è necessario richiamare due pronunce delle Sezioni Unite del 2011 in materia.

La prima (Sez. un. n. 23122 del 2011 ric. Tanzi) ha affrontato il problema della avvenuta emissione - in pendenza della procedura incidentale di ricusazione - di un atto a contenuto decisorio (nel caso di specie si trattava di una decisione di revoca di una misura alternativa emessa dal Tribunale di Sorveglianza) in violazione dei contenuti della disposizione di legge di cui all'art. 37 co. 2 c.p.p. Sostanzialmente il provvedimento era stato adottato prima che fosse "*intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione*". La questione devoluta concerneva, pertanto, l'individuazione della esatta interpretazione dei contenuti dell'art. 37 co. 2 c.p.p.

Il Supremo Consesso ha affermato che la decisione emessa in pendenza della procedura incidentale di ricusazione non può dirsi per ciò solo - affetta da invalidità, potendo tale effetto derivare solo dall'avvenuto accoglimento della domanda. Così conformandosi all'indirizzo sino a quel momento prevalente che "*individua invece nell'esito del giudizio sulla dichiarazione di ricusazione una causa di validità o nullità* secundum eventum *della decisione irritualmente adottata in pendenza della ricusazione medesima: l'inammissibilità o il rigetto la rendono valida; l'accoglimento invalida*". Altresì differenziando, in ordine agli effetti dell'accoglimento dell'istanza di ricusazione le diverse tipologie di atti processuali. Si è sostenuto cioè che, mentre una decisione emessa dal giudice fondatamente ricusato, la cui condizione sia stata accertata con accoglimento della domanda, deve ritenersi nulla per difetto di capacità ai sensi dell'art. 178, co. 1, lett. a) c.p.p., gli altri atti processuali emessi dal giudice devono qualificarsi inefficaci.

La seconda pronuncia (Sez. un. n. 13626 del 16 dicembre 2010, dep. 2011, ric. Digiacomoantonio), rispetto alla disciplina di cui all'art.42 co. 2 c.p.p., con riferimento al caso in cui la decisione di accoglimento della ricusazione non abbia indicato gli atti compiuti nel procedimento principale utilizzabili o efficaci, affrontando in concreto la problematica del recupero di atti istruttori, ha espresso talune considerazioni sulla *ratio* fondante la disposizione, sostenendo che "*vi è quindi una sorta di presunzione di inefficacia degli atti posti in essere dallo* iudex suspectus *prima dell'accoglimento della dichiarazione di astensione o della ricusazione, che può essere rimossa con la declaratoria di efficacia di tutti o di alcuni atti dal giudice della ricusazione, che abbia verificato se malgrado la riconosciuta carenza di imparzialità del giudice, vi siano atti che non abbiano subito alterazione, così da poter essere conservati*" In tal modo affermando la possibile esistenza di atti del procedimento principale esenti da forme di condizionamento del giudice e così individuando il criterio regolativo cui il giudice della ricusazione è tenuto ad attenersi.

Si è peraltro sostenuto che la suddetta indicazione, da parte del giudice che accoglie la domanda di ricusazione, debba ritenersi obbligatoria, poiché "*è perfettamente comprensibile che in presenza di situazioni nelle quali l'imparzialità è violata o, semplicemente, appare compromessa, la legge processuale disponga il controllo dell'efficacia degli atti compiuti dal giudice astenutosi o ricusato quale ineliminabile garanzia che il loro contenuto non è stato pregiudicato dalla situazione di sospetto che ha motivato l'accoglimento delta richiesta di astensione o di ricusazione*".

Di qui il riconoscimento al giudice investito della decisione sulla ricusazione il potere-dovere di sciogliere il nodo sulla efficacia degli atti, da cui discende che "*la mancanza di una declaratoria di efficacia degli atti determina, come si è detto, la inefficacia di tutti gli atti compiuti dal giudice prima dell'accoglimento della dichiarazione di astensione o dell'accoglimento della istanza di ricusazione; le parti potrebbero non essere d'accordo con tale decisione*".

Nondimeno, in tale pronuncia le Sezioni unite hanno precisato che "*Non è prevista la impugnabilità del provvedimento emesso* ex *art. 42, comma 2, cod. proc. pen. La inoppugnabilità del provvedimento in discussione però, se non temperata da un sistema di rivedibilità o di sindacabilità della decisione del giudice dell'astensione e della ricusazione, finirebbe con il sottrarre definitivamente gli atti a contenuto probatorio dichiarati erroneamente inefficaci, o ritenuti tali per mancata pronuncia da parte del giudice dell'astensione e/o della ricusazione, all'apprezzamento del giudice del dibattimento che, fondandosi sul contraddittorio tra le parti, è il vero* dominus *nel sistema processuale vigente degli atti a contenuto probatorio. Del resto, se la decisione del giudice dell'astensione e della ricusazione non fosse sindacabile dal giudice del processo, le norme processuali, che prevedono la inoppugnabilità del provvedimento* ex *art. 42, comma 2, cod. proc. pen., non si sottrarrebbero ad una censura di illegittimità costituzionale*".

Si è addivenuti così, per un verso, all'affermazione del principio in base al quale l'assenza di indicazione da parte della Corte di Appello, nell'ipotesi di accoglimento della ricusazione, comporta l'inefficacia di tutti gli atti compiuti nel frattempo nel procedimento principale e, per l'altro, ad una soluzione diversa con recupero di utilizzabilità dei predetti atti, proprio in virtù della sindacabilità da parte del giudice del processo del provvedimento emesso *ex* art. 42, co.2, c.p.p., ossia per atti a contenuto probatorio dichiarati erroneamente inefficaci e per quelli ritenuti tali per mancata pronuncia da parte del giudice dell'astensione e/o della ricusazione). Proprio per quanto affermato nella sentenza Digiacomantonio si è rigettato il ricorso pur in presenza di un caso di accoglimento dell'astensione o ricusazione senza che il giudice avesse indicato quali atti compiuti nel procedimento principale fossero efficaci.

Nella massima ufficiale (n. 249299 *C.E.D. Cass.*) della richiamata sentenza, la decisione è stata cristallizzata nei seguenti termini: in assenza di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia degli atti nel provvedimento che accoglie la dichiarazione dj astensione o di ricusazione, gli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato devono considerarsi inefficaci (la Suprema Corte ha precisato che la nozione di "efficacia" indica, nella specie, la possibilità di inserimento degli atti, compiuti dal giudice astenutosi o ricusato, nel fascicolo per il dibattimento, e che la valutazione di efficacia od inefficacia, operata dal giudice che decide sull'astensione o sulla ricusazione, pur autonomamente non impugnabile, è successivamente sindacabile, nel contraddittorio tra le parti, dal giudice della cognizione).

Le interpretazioni successive ai summenzionati arresti del supremo Consesso da parte delle Sezioni semplici sono risultate assai difformi. Segnatamente, sono sorti contasti ermeneutici in ordine al significato da attribuire alla decisione Digiacomantonio, atteso che in talune pronunce si è ritenuto che i principi ivi enunciati (in specie l'affermazione per cui, in assenza di indicazione espressa da parte del giudice della ricusazione, tutti gli atti compiuti medio tempore sarebbero inefficaci) siano applicabili ai soli atti aventi natura strettamente probatoria. Ritenendo conseguentemente dotati di efficacia – pur difettando un'indicazione espressa nell'art. 42 c.p.p. - altri atti giurisdizionali emessi dal giudice la cui ricusazione sia stata accolta. Assunto, questo, recentemente ribadito in due sentenze del 2019.

Precipuamente, la massima (n. 277848 *C.E.D. Cass.*) della sentenza n. 44120 emessa dalla della Sezione V penale il 9 maggio del 2019 recita: In tema di ricusazione e astensione, non sono inefficaci gli atti a contenuto non probatorio compiuti dal giudice ricusato o astenuto, dei quali il provvedimento di accoglimento dell'istanza non abbia espressamente dichiarato la conservazione di efficacia ai sensi dell'art. 42, comma 2, c.p.p., la cui previsione riguarda i soli atti a contenuto probatorio, fermo restando il potere del nuovo giudice di assumere determinazioni diverse da quelle adottate dal giudice sostituito (fattispecie relativa all'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato e al provvedimento di sospensione dei termini cautelari pronunciato dal giudice astenuto ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., dei quali il ricorrente aveva sostenuto l'inefficacia innanzi ai giudici della cautela). Ed in motivazione si è sostenuto che "lo sviluppo motivazionale della sentenza Digiacomantonio chiarisce, contrariamente a quanto *sostenuto dalla difesa del ricorrente, che l'esame del massimo organo di monofilachia era sì limitato allo specifico tema del destino da riservare agli atti destinati a produrre effetti giuridici ai fini dell'individuazione del materiale su cui fondare la decisione, ma con il risultato di offrire una lettura complessiva della portata del capoverso del citato art. 42 c.p.p. A tacer d'altro, infatti, nello spiegare perché il codice di rito riservi al giudice demandato a valutare una dichiarazione di astensione o di ricusazione il compito di selezionare gli atti che debbono conservare efficacia, la sentenza* de qua *sottolinea* apertis verbis *che è proprio quel giudice «che conosce i profili di incompatibilità del giudice astenutosi, e che può quindi valutare con precisione gli effetti di tale rilevata incompatibilità sugli atti di natura probatoria assunti in precedenza»; - coerentemente, al principio di diritto sopra riportato le Sezioni Unite aggiungono il* dictum *secondo cui «la dichiarazione di inefficacia degli atti può essere sindacata, nel contraddittorio tra le parti, dal giudice della cognizione, con conseguente eventuale utilizzazione degli atti medesimi». All'ufficio cui è rimessa la valutazione sui presupposti di una dichiarazione di ricusazione, in definitiva, si chiede di verificare se e quali atti "di natura probatoria" possano essere stati condizionati da un approccio non imparziale alla* regiudicanda *da parte del primo giudice; ed il giudice che a questo subentri potrà anche rivedere gli esiti della verifica anzidetta, pervenendo - sentite le parti - ad attribuire una possibilità di "utilizzazione" ad atti inizialmente espunti. E non è chi non veda come le nozioni stesse di utilizzazione od utilizzabilità di un atto processuale siano immanenti alla destinazione dell'atto medesimo a fini di prova. Se ne ricava la*

conferma, pertanto, che gli atti diversi da quelli evidenziati dispiegano ancora gli effetti propri, salva pur sempre la possibilità del nuovo giudice - nella pienezza dei poteri che senz'altro gli si deve attribuire – di assumere determinazioni diverse: si pensi al caso di una richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad integrazioni istruttorie, che il primo giudice abbia rigettato e che, al contrario, il nuovo assegnatario reputi rituale ed accoglibile".

E, ancora, la massima (n. 277501 *C.E.D. Cass.*) della sentenza n. 35205 emessa dalla Sezione III penale il 16 luglio 2019 recita: in tema di ricusazione, in assenza di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia nel provvedimento che accoglie la relativa dichiarazione, sono inefficaci soltanto gli atti a contenuto probatorio compiuti dal giudice ricusato (nella fattispecie la Corte ha ritenuto l'efficacia dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato e di quella di sospensione dei termini di custodi cautelare emessa, ai sensi dell'art. 304 c.p.p.).

In motivazione si è peraltro sostenuto che "*Non vi sono ragioni di contrasto con ('orientamento in precedenza affermato né con i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 13626 del 2010, che, anzi, vanno, in questa occasione, ribaditi, sicché alcun contrasto giurisprudenziale, anche potenziale, è ravvisabile, Conclusivamente non ritiene il Collegio che vi siano i presupposti per la rimessione della decisione alle Sezioni Unite. Passando all'esame delle questioni di merito sollevate, ferma la successione degli atti come sopra, rileva, in primo luogo, il Collegio che la questione posta dal ricorrente è stata affrontata da recenti pronunce di questa Corte di legittimità il cui indirizzo interpretativo si intende ribadire. Nel caso ln cui non vi sia stata indicazione degli atti che conservano efficacia, come nel caso in esame, la pronuncia di legittimità n. 34811 del 2016 (Sez. 5, n. 34811 del 15/06/2016, Lo Giudice, Rv. 267742 - 01), all'esito di una esegesi interpretativa delle norme che qui vengono in rilievo, ha affermato che il principio fissato dalle Sezioni Unite, sentenza n. 13626 del 16/12/2010, Digiacomantonio ed altri, Rv. 249299, riguarda esclusivamente ed unicamente gli atti a contenuto probatorio, e ciò non in quanto il caso esaminato dalla citata sentenza riguardasse atti a contenuto istruttorio, bensì in quanto a detta conclusione si perviene all'esito di un'analisi accurata del concetto di conservazione di efficacia degli atti, intesa quale possibilità di inserimento degli stessi nel fascicolo del dibattimento, considerando detta fase come prodromica a quella della valutazione di utilizzabilità. E, in tal senso, non possono sussistere dubbi in merito al fatto che gli atti inseribili nel fascicolo del dibattimento e, successivamente utilizzabili, siano esclusivamente quelli a contenuto probatorio. Tale conclusione trova, sempre secondo la citata pronuncia di legittimità, avvallo nella pronuncia della Corte Costituzionale (ord. n. 25 del 2010) che ha stabilito che il provvedimento* ex *art. 42, comma 2, "vale a delimitare l'area del possibile recupero dell'attività istruttoria già espletata, recupero che può avvenire soltanto se gli atti a contenuto probatorio siano stati inseriti nel fascicolo del dibattimento" e ciò, anche, in coerenza con la ratio della norma che mira ad evitare il recupero di atti emessi dal giudice* suspectus, *atti che necessariamente debbono essere individuati in quelli a contenuto probatorio. Dunque, secondo la sentenza richiamata, non vi è alcun dubbio che il principio stabilito dalle citate Sezioni Unite, secondo cui "in assenza di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia degli atti nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, gli atti compiuti in precedenza dal giudice*

astenutosi o ricusato devono considerarsi inefficaci", riguardi esclusivamente gli atti a contenuto probatorio. L'impostazione della citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte era stata anticipata da altra precedente sentenza (Sez. 2, n. 42351 del 09/11/2005, Del Conte, Rv. 232936), che aveva affermato come l'accoglimento da parte della Corte d'Appello di una istanza di ricusazione non comportava l'inefficacia di tutti gli atti del giudizio, ma solo di quelli compiuti dall'emissione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di astensione o di ricusazione in poi, i cui effetti si producono dunque ex nunc e non ex tunc, e ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 42, comma 2 cod. proc. pen., che disciplina le modalità di conservazione dell'efficacia degli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato. Ciò in quanto, come si argomenta nella motivazione di detta sentenza, l'art. 42, comma 2, cod. proc. pen., non prevede alcuna ipotesi di nullità, ma stabilisce che il provvedimento che accoglie l'astensione o la ricusazione dichiari "se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia". L'espressione "conservano efficacia", quindi, non può che significare che la pronunzia si riferisce all'efficacia degli atti dal momento dell'emissione del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione in poi, con la conseguenza evidente che, quanto al caso in esame, gli effetti del provvedimento di ammissione al giudizio abbreviato e l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare, avrebbero prodotto gli effetti sino alla data del provvedimento che accoglie la richiesta di ricusazione. Dunque, si deve ribadire che l'inefficacia degli atti è solo quella che colpisce gli atti a contenuto probatorio".

In antitesi a tale assunto si è posta altra pronuncia, n. 10160 del 18 febbraio 2015 (peraltro richiamata espressamente dalla sentenza n. 44120 sopra citata), emessa dalla Sezione VI Penale, la cui massima (n. 262804 *C.E.D. Cass.*) recita: in assenza di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia degli atti nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, gli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato devono considerarsi inefficaci (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente il Gip, subentrato a quello astenutosi, avesse disposto con decreto l'archiviazione del procedimento dichiarando inammissibile l'opposizione della persona offesa, senza aver prima revocato il provvedimento - adottato dal precedente giudice prima di astenersi - di fissazione dell'udienza camerale a seguito dell'opposizione). E, in motivazione, ivi si è affermato che "*Deve preliminarmente escludersi che, in assenza di specifico salvataggio pronunciato dall'autorità che accoglie l'istanza di astensione dei provvedimenti emessi in precedenza dal giudice astenuto, il nuovo giudice designato sia vincolato alle determinazioni assunte dal collega titolare del procedimento in precedenza, sviluppandosi la cognizione nella pienezza dei suoi poteri, in assenza di vincolo derivante dalle precedenti determinazioni. Come è già stato autorevolmente osservato invero, la pregiudiziale salvezza dei provvedimenti assunti in precedenza si pone in diretta contraddizione con l'accertamento della causa di astensione, poiché garantirebbe la persistenza di atti emessi da giudice la cui imparzialità è posta in dubbio, sicché tali provvedimenti, ove non espressamente convalidati dal giudice che valuta la richiesta di astensione, devono considerarsi inefficaci (Sez. U, n. 13626 del 16/12/2010 - dep. 05/04/2011, Digiacomantonio e*

altri, Rv. 249299), nel senso opposto a quanto ritenuto nel ricorso. La circostanza richiamata rende all'evidenza manifestamente infondata l'eccezione svolta dall'interessato sulla vincolatività del precedente provvedimento".

Di qui la sussistenza, tra le Sezioni semplici di approcci interpretativi difformi in ordine alla portata del principio affermato dalle Sezioni unite Digiacomantonio. Contrasto che ha imposto dunque un nuovo intervento del Consesso, stante l'esigenza di un raccordo sistematico dei vari arresti in materia, anche alla luce dell'art. 618, comma *1-bis*, c.p.p.

Sez. un., 17 dicembre 2020, Relatore Diotallevi - Informazione provvisoria.

Impugnazioni - Appello dell'imputato avverso sentenza di condanna per reato contravvenzionale all'esito di giudizio abbreviato – Illegittima riduzione della pena *ex* art. 442 c.p.p. - Applicazione della diminuente.

Le Sezioni unite al quesito di diritto:

"*Se il giudice di appello, investito dell'impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l'illegittima riduzione della pena ai sensi dell'art.442 cod. proc. pen. nella misura di un terzo anziché della metà, debba applicare detta diminuente nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado non rispetti le previsioni edittali e sia di favore per l'imputato*", secondo l'informazione provvisoria, hanno fornito soluzione affermativa.

L'ordinanza di rimessione n. 27711, emessa dalla Sezione prima penale, il 30 settembre 2020 (dep. 6 ottobre 2020), Presidente Di Tomassi, Relatore Santalucia, è già stata pubblicata nella Newsletter n. 96.

Sez. un., Sent. n. 1626 del 24 settembre 2020 (dep. 14 gennaio 2021), Presidente Cassano, Relatore Sarno.

Impugnazioni - Ricorso cautelare – Luogo di presentazione – Indicazione – Presentazione presso Presentazione presso un ufficio diverso da quello indicato dalla legge – Conseguenze.

Il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione

rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.

La necessità di rimettere la risoluzione della questione *de qua* al supremo Consesso, non è discesa da un contrasto giurisprudenziale in materia, atteso che le indicazioni rivenienti dalla giurisprudenza di legittimità rintracciabile in argomento sarebbero tali da condurre alla indubbia dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto nel caso di specie. Piuttosto, dall'opportunità di prevenire un possibile distonia derivante proprio dalla Sezione rimettente in caso di valutazione positiva circa l'ammissibilità, sotto il profilo della tempestività e regolarità della sua proposizione, dell'impugnazione in questione (cfr. Sez. III pen., 22 novembre 2013, n. 46726, ord.), nonché dall'importanza del tema attinente alle modalità di tutela giurisdizionale di diritti di rango assolutamente primario.

La questione attiene alle modalità di presentazione del ricorso per cassazione avente ad oggetto la impugnazione di un provvedimento in materia cautelare personale, sia che si tratti di riesame o di appello cautelare, sia - sebbene non sia oggetto della disamina - ove venga proposto immediatamente ricorso per cassazione, *ex* art. 311, comma 2, c.p.p.

Ebbene, secondo l'orientamento interpretativo prevalente presso la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame deve essere presentata, a pena di inammissibilità, nella cancelleria dello stesso Tribunale che ha emanato l'atto, con esclusione, anche per la Corte di Cassazione di qualsiasi soluzione alternativa, dal momento che le specifiche modalità di presentazione di tale forma di impugnazione sono oggetto di disciplina autonoma cui non si applicano, laddove non espressamente richiamate, le norme che regolano in via generale le modalità di presentazione delle impugnazioni ordinarie (cfr. Sez. VI pen., 27 marzo 2019, sent. n. 13420).

Trattasi di assunto dominante che si conforma ad un precedente indirizzo della Cassazione, in base al quale in tema di riesame, le specifiche modalità fissate dal legislatore per la presentazione della impugnazione costituiscono uno *ius singulare*, le cui regole possono fare eccezione rispetto a quelle che disciplinano l'ordinaria modalità di presentazione dell'impugnazione.

Di qui la presentazione del ricorso per cassazione conseguente al deposito della decisione assunta dal Tribunale del riesame deve essere presentata presso la cancelleria del medesimo Tribunale che ha emanato l'atto oggetto di gravame, con esclusione di qualsiasi altra soluzione (cfr. Sez. VI pen., 20 marzo 1991, sent. n. 3539).

Siffatta affermazione di principio rinviene la propria *ratio* fondante nel rilievo che, in tale ambito, non possono trovare applicazione le diverse norme sulla presentazione dell'atto di impugnazione previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p., la cui operatività, in forza del rinvio alle stesse unicamente nell'art. 309,

comma 4, c.p.p., è correlata esclusivamente alla richiesta di riesame e, per il richiamo nell'art. 310, comma 2, c.p.p. alla proposizione dell'appello cautelare.

Secondo un contrapposto orientamento - che più correttamente deve ritenersi affianchi e non confuti quello sopra richiamato, mitigandone il rigore - il ricorso per cassazione presentato nella Cancelleria di ufficio giudiziario diverso rispetto a quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato non deve considerarsi radicalmente inammissibile, come di contro sostenuto, senza alcuna possibilità di ipotesi di salvare il gravame, secondo l'orientamento precedentemente esposto.

L'atto di impugnazione può bensì ritenersi ammissibile allorquando, sebbene erroneamente depositato non presso la Cancelleria del giudice *a quo*, sia comunque tempestivamente pervenuto anche presso la Cancelleria dell'Ufficio ove ha sede il giudice che ha emesso l'atto impugnato. Restando, peraltro, a carico esclusivo di colui che propone l'impugnazione il rischio che il gravame in tal modo presentato sia poi dichiarata inammissibile per tardività, ove abbia raggiunto l'Ufficio giudiziario corretto oltre i termini di legge.

Ciò in ragione del fatto che la data di presentazione della impugnazione, eccettuate le ipotesi disciplinate dagli artt. 582 e 583 c.p.p.., è solo quella in cui l'impugnazione perviene all'ufficio giudiziario competente a riceverlo (cfr. Sez. III pen., 13 maggio 2020, sent. n. 14774; Sez. II pe., 23 gennaio 2019, sent. n. 3261; Sez. I pen., 22 febbraio 2012, sent. n. 6912; Sent. V pen., 4 novembre 2009, sent. n. 42401).

QUESTIONI PENDENTI

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

Sez. IV, sentenza 17 dicembre – 28 dicembre 2020 n. 37576 – Pres. Fumu – Rel. Nardin.

Confisca facoltativa - Art. 240 c.p. – Violazione legge stupefacenti – Presupposti.

Ai fini della confisca di un'autovettura utilizzata per il trasporto della droga, ai sensi del comma primo dell'art. 240 c.p., è necessario non il semplice impiego per tale uso ma un collegamento stabile con

l'attività criminosa che esprima con essa un rapporto funzionale, evincibile, ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo o, comunque, dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato.

Sez. IV, sentenza 17 novembre – 21 dicembre 2020 n. 36764 – Pres. Izzo – Rel. Picardi.

Sospensione condizionale della pena - Art. 163 c.p. – Soggetto irregolare presente nel territorio – Diniego – Presunzione di pericolosità – Esclusione.

Non può presumersi la pericolosità sociale di uno straniero per il solo fatto che egli sia privo in Italia di fissa dimora e di stabile occupazione lavorativa e, per ciò, dedito alla consumazione di illeciti, essendo del tutto arbitrario ricollegare la pericolosità sociale a detta semplice condizione personale, in assenza di ogni altro elemento concreto di segno contrario.

Sez. II sent. 22 ottobre 2020 – 21 dicembre 2020 n. 36827 Pres. Cammino, Rel. Sgadari.

Sospensione condizionale della pena – Divieto di applicazione del beneficio per più di due volte – Condanna a pena sospesa per reato abrogato da una legge successiva – Inapplicabilità del divieto.

Il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte non ricorre nel caso in cui l'imputato abbia in precedenza riportato due condanne a pena sospesa per reato depenalizzato da una legge successiva, giacché tra gli effetti penali della condanna destinati a cessare in caso di "*abolitio criminis*" va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio (*Nella fattispecie il ricorrente, pur avendo beneficiato due volte della sospensione condizionale della pena, deduceva come in uno dei due casi si fosse trattato di un reato oggetto di successiva abrogazione. La Corte, rilevando che la sentenza impugnata si fosse limitata ad indicare la presenza di precedenti penali e la circostanza che il ricorrente avesse ottenuto due volte il beneficio e che, quindi, la motivazione risultasse insufficiente a giustificare il diniego, ha disposto l'annullamento con rinvio per nuovo esame della questione).*

Sez. VI, sent. 29 ottobre-29 dicembre 2020, n. 37694, Pres. Fidelbo, Rel. Vigna.

Sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell'imputato - Onere motivazionale incombente sul giudice - Richiamo alla congruità del programma - Sufficienza - Ipotesi.

Qualora il giudice, nel disporre la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, si limiti a recepire il programma di trattamento, l'onere motivazionale su di lui incombente può intendersi soddisfatto anche attraverso un semplice richiamo alla congruità del programma, trattandosi di un

elaborato dall'UEPE di intesa con l'imputato e, dunque, conosciuto e condiviso da quest'ultimo. Qualora, invece, il giudice non si limiti a recepire il contenuto del programma ma lo integri, deve fornire una motivazione che non può limitarsi ad un semplice richiamo al programma stesso o, genericamente, ai parametri dell'art. 133 c.p., ma deve dare conto delle ragioni delle scelte operate in relazione alle peculiarità del caso concreto. (*Nel caso di specie il giudice di primo grado aveva integrato il programma di trattamento fissando la durata del lavoro di pubblica utilità, non determinata dall'UEPE. Conseguentemente, la Suprema corte ha ritenuto insufficiente, perché priva di concreti riferimenti alla fattispecie, la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui si limitava ad affermare che, «alla luce dei parametri ex art. 133 cod. pen., deve ritenersi idoneo il programma presentato e valutato»*).

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. V sent. 5 novembre 2020 – 29 dicembre 2020 n. 37664, Pres. Vessichelli, Rel. Romano.

Associazione di tipo mafioso – Contributo continuativo e volontario – Inidoneità della collaborazione episodica.

Ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa non è sufficiente la collaborazione episodica ad attività che agevolino il conseguimento dei fini dell'associazione di tipo mafioso, richiedendosi, invece, un'attività di carattere continuativo idonea a fornire un contributo causale e volontario alla realizzazione dei fini del sodalizio criminale, nonché alla sua conservazione e rafforzamento.

Sez. IV, sentenza 24 novembre – 21 dicembre 2020 n. 36771 – Pres. Di Salvo – Rel. Tanga.

Furto – Art. 624 c.p. – Appropriazione indebita – Art. 646 c.p. – Differenze.

Integra il delitto di furto aggravato da mezzo fraudolento la condotta di colui che si faccia consegnare, adducendo un pretesto che implichi l'intesa di un'immediata restituzione, un bene, allontanandosi poi repentinamente, in quanto quest'ultima condotta integra lo spossessamento *invito domino*, poiché il soggetto passivo si è privato materialmente del bene in via del tutto provvisoria e senza la volontà di spossessarsene, mantenendo anzi con la propria presenza il controllo su di esso, vanificato dall'improvviso dileguarsi dell'autore del reato.

Sez. I, sent. 16 dicembre 2020 – 10 dicembre 2020 n. 36079, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.

Omicidio – Tentativo – Parametri utilizzabili per la individuazione dell'esatto elemento psicologico in assenza di confessione.

In tema di tentato omicidio, in linea generale la prova del dolo, quando, come nel caso in esame, manchino esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta e deve essere desunta mediante un procedimento inferenziale, analogo a quello indiziario, in modo da ricavare il fine perseguito dall'agente, partendo da dati certi, ossia dagli elementi della condotta, ed applicando consolidate massime di esperienza. Allo scopo può farsi ricorso ai seguenti indici, apprezzabili e*x post*, dotati della capacità di rivelare in via sintomatica l'atteggiamento soggettivo dell'agente: il comportamento antecedente e susseguente al reato; la natura del mezzo usato e le sue caratteristiche intrinseche di potenzialità lesiva; le parti del corpo della vittima attinte; la reiterazione dei colpi; le ragioni della mancata verificazione dell'evento (*nel caso di specie, la Corte ha stabilito che la decisione impugnata ha rispettato anche la tradizionale distinzione tra la fattispecie di lesioni personali e quella di tentato omicidio, incentrata sul diverso atteggiamento psicologico dell'agente e sulla differente potenzialità dell'azione lesiva: nel primo reato l'azione esaurisce la sua carica offensiva nell'evento prodotto, mentre nel secondo vi si aggiunge un* quid pluris *che, eccedendo l'evento realizzato, tende ed è idoneo a cagionare un esito ulteriore e più grave in danno dello stesso bene giuridico o di un bene giuridico superiore dello stesso soggetto, senza però poter sortire il risultato perseguito per ragioni estranee alla volontà dell'agente*).

Sez. VI, sent. 13 ottobre-29 dicembre 2020, n. 37674, Pres. Fidelbo, Rel. Giorgi.

Peculato - Oggetto materiale della condotta - Requisiti - Fattispecie.

Non configura il delitto di peculato, bensì un mero inadempimento contrattuale, il mancato versamento al Comune appaltante, da parte della società incaricata di un servizio di gestione, della quota pattuita in relazione alle somme riscosse dai privati a titolo di corrispettivo del servizio prestato dalla società, in quanto il denaro non corrisposto all'ente pubblico non è qualificabile come "altrui" *ab origine* rispetto al soggetto obbligato. (*In motivazione, la Suprema corte ha evidenziato che l'oggetto materiale della condotta di peculato, costituito dal denaro o altra cosa mobile, è connotato dalla "altruità", sanzionandosi l'appropriazione di detti beni da parte di colui che, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ne abbia il possesso o la disponibilità in ragione dell'ufficio o servizio espletato. Conseguentemente, nel caso in esame, relativo ai parcheggi comunali a pagamento, atteso che il denaro versato dagli utenti del servizio di parcheggio nei parcometri installati e di proprietà della società concessionaria era di diretta pertinenza della stessa società e non del Comune, cui spettava solo una percentuale del 30% sulle somme incassate con cadenza trimestrale, l'omesso versamento nelle casse comunali della quota degli introiti pattuita non manifesta l'appropriazione, da parte del soggetto obbligato, di denaro appartenente fin dall'origine alla P.A. appaltante,*

integrando piuttosto un mero inadempimento del relativo obbligo contrattuale nei confronti del Comune. Infatti, tali somme non sono originariamente dovute alla P.A. dal soggetto obbligato, ma trovano la propria causa nella prestazione resa dal gestore del pubblico servizio di parcheggio a pagamento, della quale costituiscono corrispettivo).

Sez. II sent. 4 dicembre 2020 – 31 dicembre 2020 n. 37934 Pres. Cervadoro, Rel. Agostinacchio.

Truffa – Consegna del denaro sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria allertata dalla persona offesa – Configurabilità del tentativo.

In tema di truffa è configurabile il reato tentato e non consumato nel caso di consegna del denaro o del bene sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria allertata dalla persona offesa (c.d. "consegna controllata"), in quanto l'atto di disposizione patrimoniale non avviene per l'induzione in errore in cui sia incorsa la vittima, né si è realizzato il profitto tramite l'acquisizione della disponibilità autonoma e definitiva della cosa (*Nella fattispecie la Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato la sentenza impugnata, previa riqualificazione dei fatti come tentativo di truffa, con rinvio ad altra sezione della corte di appello competente per la rideterminazione della pena).*

C. Leggi speciali.

Sez. I, sent. 16 dicembre 2020 – 10 dicembre 2020 n. 36102, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.

Estradizione – Principio di specialità – Operatività in fase esecutiva – Sussistenza.

Secondo il disposto dell'art. 721 c.p.p., la persona consegnata allo Stato richiedente non può esser ivi sottoposta a un procedimento penale, né essere condannata o detenuta in vista dell'esecuzione di una pena per reati anteriori alla consegna, diversi da quello per cui la consegna era stata richiesta, salvi i casi espressamente previsti. Nell'ordinamento giuridico interno tale principio ha ricevuto, poi, successiva conferma dalla legge n. 69 del 2005, art. 32, recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002" (relativa al mandato di arresto Europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) ed infine, per ciò che concerne lo specifico caso trattato, speculari disposizioni sono contenute nell'art. 44 della Convenzione bilaterale di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione, stipulata tra l'Italia ed il Regno del Marocco in data 12 febbraio 1971 e ratificata con la legge 12 dicembre 1973, n. 1043. Dalla premessa discende, quindi, che la regola di specialità opera anche per la fase esecutiva ed impedisce che il consegnato o l'estradato, in mancanza o in attesa di un provvedimento suppletivo, sia sottoposto a

limitazione della libertà per effetto, ad esempio, del provvedimento di unificazione di pene concorrenti, comprensivo anche di sanzione inflitta per fatti diversi da quelli per cui l'estradizione è stata concessa o, comunque, di qualsiasi provvedimento successivo che renda eseguibile una sentenza di condanna.

Sez. IV, sentenza 11 dicembre – 30 dicembre 2020 n. 37787 – Pres. Ciampi – Rel. Ferranti.

Guida in stato di ebbrezza – Art. 186 CdS – Omesso avvertimento del diritto all'assistenza del difensore – Nullità - Decreto penale di condanna – Effetti.

In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all'esame alcoolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182 c. 2 c.p.p., con la conseguenza che, in caso di procedimento per decreto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere dedotta dalla parte va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado e non nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso, in quanto le norme sulla nullità sono di stretta interpretazione e l'art. 180 citato non contiene alcun riferimento al decreto penale di condanna e al relativo atto di opposizione.

Sez. IV, sentenza 3 dicembre – 21 dicembre 2020 n. 36779 – Pres. Piccialli – Rel. Bellini.

Guida in stato di ebbrezza – Art. 186 CdS – Patteggiamento – Sostituzione della pena con lavori pubblica utilità – Onere indicazione struttura al condannato – Insussistenza.

In caso di sostituzione della pena relativa alla ipotesi di reato di cui agli art.186 e 187 C.d.S., l'imputato non è tenuto a indicare l'istituzione presso la quale intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, gravando tale obbligo sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio in quanto, ai fini della sostituzione, è sufficiente la non opposizione da parte dell'imputato, mentre è onere dell'autorità giudiziaria individuare l'ente presso cui l'attività lavorativa deve essere svolta e le modalità di esecuzione della misura.

Sez. III sent. 1° dicembre 2020 – 22 dicembre 2020 n. 36932, Pres. Izzo, Rel. Mengoni.

Reati tributari – Confisca per equivalente sui beni della società - Limiti.

In tema di reati tributari, la confisca per equivalente prevista dagli artt. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 322-*ter* c.p., può essere disposta sui beni dell'ente nel caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti soltanto uno schermo attraverso il quale il reo - cui detto ente è riconducibile - agisca come effettivo titolare dei beni, disponendone secondo la propria esclusiva

volontà, per proprie esigenze o a favore di soggetti estranei all'attività della società, ovvero, ancora, per operazioni del tutto aliene all'oggetto sociale dell'ente stesso.

Sez. III sent. 3 novembre 2020 – 22 dicembre 2020 n. 36915, Pres. Liberati, Rel. Scarcella.

Reati tributari – Presunzioni legali di cui all'accertamento tributario – Valore indiziario – Conseguenze ai fini dell'accertamento in sede penale.

Nel processo penale le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sè fonte di prova della commissione dell'illecito, assumendo il valore di dati di fatto che, unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa, devono poter essere valutati liberamente dal giudice penale: ne consegue che gli elementi raccolti da parte della P.A. competente verranno impiegati come meri indizi dal giudice penale, cosicché quanto posto a fondamento dell'*iter* ricostruttivo condotto dall'ufficio tributario in sede di accertamento, non possiederà, nel giudizio penale, la valenza propria di prova legale relativamente al risultato dell'accertamento stesso, dovendo gli stessi essere apprezzati autonomamente dall'organo giudicante nella loro reciproca gravità, precisione e concordanza, ed unitamente alla rimanente parte del patrimonio probatorio disponibile. Si deve escludere dunque una meccanica trasposizione delle presunzioni tributarie tale da ritenere provato il fatto solo perché il contribuente non è riuscito a fornire la prova necessaria per il superamento del risultato ottenuto mediante il sistema presuntivo.

D. Diritto processuale.

Sez. IV, sentenza 25 novembre – 16 dicembre 2020 n. 35946 – Pres. Piccialli – Rel. Tanga.

Appello – Art. 599 c.p.p. – Beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato all'accordo – Omessa statuizione in ordine al beneficio oggetto dell'accordo – Illegittimità.

È illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata, senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l'accordo delle parti, poiché il beneficio si pone come elemento determinante nel processo di formazione della volontà negoziale della parte, rappresentando, quindi, una componente costitutiva della piattaforma negoziale, sulla quale si è perfezionato il suddetto accordo e non è consentito al giudice di appello frazionare quella base negoziale, dovendo, invece, recepirla per intero ovvero disattenderla, procedendo, in tal caso, con le forme ordinarie, senza dare luogo al concordato.

Sez. II sent. 26 novembre 2020 – 30 dicembre 2020 n. 37853 Pres. Cammino, Rel. Pardo.

Archiviazione – Provvedimento emesso *de plano* sull'erroneo presupposto dell'intempestività dell'opposizione proposta – Successivo provvedimento del GIP di revoca del decreto di archiviazione – Abnormità.

È abnorme il provvedimento con il quale il G.I.P. revoca il decreto di archiviazione, emesso "*de plano*" sull'erroneo presupposto che l'opposizione proposta dalla persona offesa fosse intempestiva, in quanto gli effetti del provvedimento archiviativo sono suscettibili di essere rimossi solo tramite ricorso per cassazione o tramite la riapertura delle indagini disposta ex art. 414 c.p.p. (*Nella fattispecie la Corte, in applicazione del principio enunciato, ha ritenuto l'abnormità di detto provvedimento perché comporta una illegittima regressione del procedimento e ne ha pertanto disposto l'annullamento senza rinvio).*

Sez. II sent. 22 ottobre 2020 – 22 dicembre 2020 n. 37068 Pres. Cammino, Rel. Di Paola.

Correzione di errori materiali – Provvedimento emesso senza fissazione della camera di consiglio – Nullità di ordine generale – Deducibilità con il ricorso per cassazione solo se il ricorrente indichi il concreto interesse a partecipare all'udienza.

Il provvedimento di correzione di errore materiale che sia stato adottato senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., è affetto da nullità di ordine generale *ex* art. 178 c.p.p.; la deduzione di siffatta invalidità con il ricorso per cassazione è consentita soltanto se il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale (*Fattispecie nella quale la Corte, evidenziando come il ricorrente avesse documentato di aver sollevato, nel corso del giudizio di merito relativo ai fatti oggetto delle indagini per cui era stato emesso il provvedimento corretto, eccezione di inutilizzabilità di alcuni atti, ha disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, disponendo la restituzione degli atti al tribunale competente).*

Sez. V sent. 4 dicembre 2020 – 29 dicembre 2020 n. 37671, Pres. Sabeone, Rel. Romano.

Decreto penale di condanna - Restituzione nel termine per proporre opposizione – Onere di allegazione, in capo all'istante, delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento - Obbligo del giudice di disporre la restituzione nel caso in cui permanga un'obiettiva incertezza circa la conoscenza del provvedimento – Inidoneità della mera regolarità formale della notifica a dimostrare la conoscenza del giudizio.

In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi

dell'art. 175, co. 2, c.p.p., come modificato dalla l. 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione. In particolare, la mera regolarità formale della notifica non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non opporre il decreto penale di condanna.

Sez. III sent. 3 novembre 2020 – 17 dicembre 2020 n. 36236, Pres. Liberati, Rel. Scarcella.

Decreto penale di condanna – Richiesta di restituzione in termini per proporre opposizione – Onere di allegazione per il richiedente – Poteri del giudice.

In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione.

Sez. III sent. 26 novembre 2020 – 17 dicembre 2020 n. 36240, Pres. Izzo, Rel. Socci.

Decreto penale di condanna – Richiesta di emissione del decreto penale – Sentenza di assoluzione *ex* art. 129 c.p.p. – Limiti.

Il giudice chiamato a valutare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna può pronunciare sentenza di proscioglimento, secondo il disposto degli artt. 129 e 459 c.p.p., solo quando risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, o risulti evidente che non possono essere acquisite prove (ulteriori o anche integrative di quelle già raccolte dall'accusa) della sua colpevolezza, mentre l'analoga sentenza è preclusa quando l'infondatezza dell'accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta che si concluda per una incertezza probatoria.

Sez. III sent. 27 novembre 2020 – 23 dicembre 2020 n. 37202, Pres. Di Nicola, Rel. Corbo.

Giudizio immediato – Richiesta di restituzione in termini per proporre istanza di ammissione al rito abbreviato – Competenza – Giudice procedente.

La competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre istanza di ammissione al giudizio abbreviato spetta, *ex* art. 175, comma quarto, c.p.p. al giudice che procede e, quindi, nel caso in cui sia emesso il decreto che dispone il giudizio immediato, al tribunale, quale giudice che procede al dibattimento, e non al giudice per le indagini preliminari.

Sez. III sent. 10 novembre 2020 – 23 dicembre 2020 n. 37195, Pres. Di Nicola, Rel. Mengoni.
Impugnazioni - Unicità – Potere di proporre più atti di impugnazione da parte del medesimo difensore – Limiti.

Per quanto non sia espressamente previsto dalle disposizioni processuali, in caso di nomina di due legali di fiducia, ciascuno dei difensori può proporre autonomi atti di impugnazione avverso la medesima decisione: ciò discende dalla facoltà per l'imputato, ammessa dall'art. 96 c.p.p., di designare più di un legale quale proprio patrocinatore, senza poter però superare il numero di due. L'esercizio della facoltà di impugnare da parte di uno dei difensori non pregiudica di per sé la proponibilità di distinto ed autonomo atto di gravame da parte dell'altro, salvo che, per il principio di unicità del diritto di impugnazione, al momento di presentazione del successivo atto di appello o di ricorso non sia già decorso il termine perentorio di impugnazione e non sia intervenuta una decisione sul primo atto proveniente dall'altro. Nel rispetto di tali limiti vale il principio di reciproca autonomia, poiché non è dato rinvenire una preclusione processuale, né al numero di appelli o ricorsi provenienti dai difensori, né al loro possibile contenuto di contestazione, nel senso che i motivi articolati a fondamento dell'uno non condizionano quelli proponibili col successivo atto di impugnazione. (*Sulla scorta dei principi ora ricordati, la Corte ha ritenuto consentita - nel caso di specie - la proposizione di un doppio, identico, ricorso da parte dello stesso difensore. La consumazione del potere impugnatorio, infatti, è legata in primo luogo ad un elemento temporale, quale l'avvenuto decorso dei termini - perentori - che la legge fissa perché il relativo rapporto possa essere instaurato; nella stretta vigenza di questi termini, il difensore dell'interessato può presentare non solo l'atto che darà corso al rapporto medesimo, ma anche altri successivi, pur di diverso contenuto, la cui ammissibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che al momento della loro rituale e tempestiva presentazione, non sia già intervenuta una decisione in ordine all'impugnazione in precedenza proposta*).

Sez. V sent. 20 novembre 2020 – 29 dicembre 2020 n. 37658, Pres. Miccoli, Rel. Caputo.

Imputato – Assenza - Restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa – Ipotesi di legittimo impedimento anche nel caso in cui l'imputato avrebbe potuto informare il giudice in tempo utile per la traduzione.

La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento.

Sez. V sent. 13 ottobre 2020 – 28 dicembre 2020 n. 37554, Pres. Vessichelli, Rel. Sessa.

Mezzi di ricerca della prova – Sequestro probatorio – Insufficienza dell'indicazione della sola norma violata – Requisiti.

In tema di sequestro probatorio, la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata.

Sez. I, sent. 16 dicembre 2020 – 10 dicembre 2020 n. 36106, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.

Misure cautelari personali – Esigenze cautelari – Pericolo di fuga – Indici rivelatori soggettivi ed oggettivi.

Il pericolo di fuga non può essere riscontrato, in astratto, sulla base della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275 co. 3 c.p.p. ma deve risultare nella sua dimensione concreta, intendendosi per tale un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, difficilmente eliminabile con tardivi interventi; oggetto di valutazione devono essere elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce. A tal fine, nel quadro dei sintomi del pericolo di fuga, la misura della pena inflitta all'imputato è un dato non privo di significato ma, in sé considerato, indica soltanto uno dei possibili moventi alla base della propensione alla fuga dell'imputato, la cui concretezza per la corretta applicazione dell'art. 307 c.p.p. deve emergere dal concorso di altre circostanze, soggettive o oggettive, quali la personalità, la tendenza a delinquere, i pregressi comportamenti, le abitudini di vita, le frequentazioni che rendano probabile quali dati sintomatici il rischio di fuga.

Sez. VI, sent. 23 settembre-23 dicembre 2020, n. 37448, Pres. Di Stefano, Rel. Silvestri.

Misure cautelari personali - Chiamata in reità o correità - Dichiarazioni accusatorie del coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un

procedimento connesso o collegato - Gravi indizi di colpevolezza *ex* art. 273, comma 1, c.p.p. - Integrazione - Condizioni.

In tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma 1, c.p.p. - in virtù dell'esplicito richiamo all'art. 192, commi 3 e 4, operato dall'art. 273, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato.

Sez. VI, sent. 26 novembre-18 dicembre 2020, n. 36620, Pres. Bricchetti, Rel. Ricciarelli.

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Appello - Effetto devolutivo - Fattispecie.

L'appello del pubblico ministero, *ex* art. 310 c.p.p., avverso ordinanza cautelare i cui motivi siano riferiti al solo punto dell'adeguatezza della misura emessa, non attribuisce al tribunale del riesame la cognizione anche sui punti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, fatta salva l'applicazione dell'art. 299, comma 1, c.p.p. in ordine ad elementi nuovi o diversi, non precedentemente valutati dal giudice che ha emesso la misura. (Fattispecie in cui la Suprema corte ha ritenuto erronea la valutazione operata dal Tribunale, che, eccedendo i limiti dell'appello cautelare proposto e del correlato effetto devolutivo, non si era limitato a valutare il punto dell'adeguatezza della misura applicata dedotto dal P.M. nel gravame, ma aveva esteso la propria cognizione alla verifica di un'ulteriore esigenza cautelare, quella di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., fondando su di essa la propria decisione, tanto da escludere per tale motivo l'ipotesi della concessione in sede di giudizio del beneficio della sospensione condizionale della pena ed omettendo di spiegare le ragioni per cui avrebbe dovuto reputarsi inadeguata la misura applicata in relazione all'unica esigenza segnalata nell'ordinanza genetica).

Sez. V sent. 1° dicembre 2020 – 29 dicembre 2020 n. 37669, Pres. De Marzo, Rel. Riccardi.

Misure cautelari reali – Sequestro diretto di somme di denaro – Legittimità dell'appello cautelare nel caso in cui venga in rilievo la rideterminazione della somma per cui deve essere mantenuto il vincolo.

In tema di sequestro diretto di somme di denaro, nel caso in cui venga in rilievo la questione della rideterminazione della complessiva somma per cui deve essere mantenuto il vincolo, in conseguenza della riduzione e delle restituzioni disposte dal giudice procedente e della restituzione delle somme eccedenti, la relativa valutazione concerne la permanenza dei presupposti per il mantenimento, sia pur parziale, del vincolo cautelare in relazione ad una parte dei beni in sequestro (soprattutto allorquando ricorra una manifesta sproporzione tra profitto confiscabile e quantum in sequestro), non già mere modalità esecutive del sequestro; ne consegue che, in caso di rigetto del giudice procedente, è legittimo l'appello cautelare, ai sensi dell'art. 322-*bis* c.p.p.

Sez. II sent. 21 ottobre 2020 – 22 dicembre 2020 n. 37158 Pres. Rago, Rel. Saraco.

Misure cautelari reali – Sequestro preventivo per equivalente – Esecuzione del sequestro su beni appartenenti a un soggetto terzo rispetto al destinatario del provvedimento ablatorio – Legittimazione del terzo a proporre richiesta di riesame.

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi, ma nella disponibilità dell'indagato, il terzo che si limiti a rivendicarne l'esclusiva titolarità o disponibilità è legittimato a proporre richiesta di riesame ai sensi dell'art. 322 c.p.p. Unico mezzo per il terzo per contestare il sequestro di beni dei quali afferma di essere titolare è infatti il giudizio del riesame, posto che l'individuazione dei beni non è avvenuta nel decreto di sequestro, ma nella sede esecutiva, con la conseguenza che la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura, ma deve essere valutata come presupposto di legittimità della stessa (*Fattispecie nella quale il sequestro preventivo nella forma per equivalente, seppur disposto nei soli confronti del coimputato della ricorrente, veniva eseguito su beni intestati a quest'ultima che, pertanto, doveva considerarsi soggetto terzo rispetto al destinatario del provvedimento di sequestro. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale competente per un nuovo esame sul punto*).

Sez. V sent. 4 novembre 2020 – 29 dicembre 2020 n. 37634, Pres. Zaza, Rel. Tudino.

Parte civile – Interesse ad impugnare la sentenza di assoluzione – Sussistenza dell'interesse anche nel caso in cui la decisione non precluda l'azione civile – Necessità di evitare una dilatazione dei tempi processuali.

L'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione sussiste in quanto l'oggetto del giudizio è costituito dall'accertamento della condotta illecita ai soli effetti della responsabilità civile e dall'eliminazione degli effetti preclusivi del giudicato di insussistenza del fatto, con possibilità di condanna al risarcimento dei danni. Una volta deciso di perseguire i propri interessi in sede penale,

invero, la persona offesa ha diritto ad opporsi, attraverso i rimedi impugnatori, ad una pronunzia diversa da quella cui avrebbe aspirato; e tanto anche ove la decisione non sia preclusiva all'azione civile ai sensi dell'art. 652 c.p.p. in quanto anche le limitazioni all'efficacia del giudicato non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione ad essa riconosciuto, in termini generali, nel processo penale dall'art. 576 c.p.p., imponendosi altrimenti alla stessa di rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto nel processo penale e a riavviare *ab initio* l'accertamento in sede civile, con conseguente dilatazione dei tempi processuali.

Sez. III sent. 6 novembre 2020 – 17 dicembre 2020 n. 36239, Pres. Rosi, Rel. Liberati.

Patteggiamento - Accordo tra pubblico ministero e sostituto processuale del difensore procuratore speciale – Limiti.

L'accordo per l'applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il pubblico ministero dal sostituto processuale nominato dal difensore, al quale l'imputato abbia rilasciato procura speciale, è nullo in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano *intuitu personae* e non possono essere compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell'art. 102 c.p.p. (*Nel caso di specie, in sede di udienza era intervenuto un accordo tra il pubblico ministero e il sostituto processuale (ex art. 102 c.p.p.) per definire il processo ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ma in termini diversi da quelli prospettati dalla richiesta – versata in atti – sottoscritta dal difensore munito di procura speciale: la relativa sentenza è stata, quindi annullata, stante la sussistenza del denunciato vizio nella manifestazione della volontà dell'imputato*).

Sez. VI, sent. 23 novembre-10 dicembre 2020, n. 35286, Pres. Fidelbo, Rel. Giordano.

Patteggiamento - Erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Limiti.

In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione. (*In motivazione, la Suprema corte ha osservato come, nel caso in esame, risultando indicati nella imputazione sia il peso lordo della sostanza che modalità di detenzione, per l'occultamento della droga e la sua suddivisione in dosi, non fosse riscontrabile la palese eccentricità della sussunzione del fatto nella norma incriminatrice di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. piuttosto che alla destinazione al consumo esclusivamente personale*).

Sez. IV, sentenza 17 novembre – 21 dicembre 2020 n. 36802 – Pres. Izzo – Rel. Cappello.

Revisione – Art. 630 lett. c) c.p.p. – Nuove prove – Presupposti.

In tema di revisione per prove nuove, ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice.

Sez. IV, sentenza 2 dicembre – 21 dicembre 2020 n. 36777 – Pres. Piccialli – Rel. Picardi.

Ricorso immediato per Cassazione – Art. 569 c.p.p. – Individuazione giudice competente.

Va disposto il rinvio al giudice di primo grado in caso d'accoglimento di ricorso immediato per cassazione avverso sentenza affetta da vizio che ne avrebbe comportato, in sede d'appello, l'annullamento.

Sez. V sent. 3 novembre 2020 – 16 dicembre 2020 n. 36036, Pres. Sabeone, Rel. Settembre.

Ricorso per cassazione – Ricorso del Pubblico Ministero – Necessità di dedurre un pregiudizio suscettibile di essere eliminato – Insufficienza della mera pretesa all'astratta osservanza della legge.

In tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare da parte del Pubblico Ministero, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I, sent. 21 dicembre 2020 – 11 dicembre 2020 n. 36897, Pres. Siani, Rel. Rocchi.

Esecuzione – Esecuzione di pene concorrenti – Reati commessi durante l'espiazione della pena – Necessità di cumuli parziali – Sussistenza – *Ratio*.

In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse nei confronti di un soggetto che abbia commesso nuovi reati durante l'espiazione di una pena o dopo la sua interruzione, è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati

commessi sino alla data di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 c.p. e detrazione dal risultato del presofferto) e, dall'altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessi in seguito, sino alla data della successiva detenzione, e, qualora una o più pene possano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteri egualmente legittimi della data di commissione del reato o della data di inizio dell'esecuzione, occorre verificare le conseguenze derivanti in concreto dall'applicazione di ciascun criterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato, in ossequio ad un principio di favore per il medesimo avente valenza generale nell'ambito penale.

Sez. I, sent. 22 dicembre 2020 – 1° dicembre 2020 n. 37051, Pres. Casa, Rel. Aprile.

Esecuzione – Istanza di declaratoria di non esecutività per ragioni afferenti l'assenza del condannato – Conversione in domanda di rescissione del giudicato – Inammissibilità.

La richiesta formulata dal condannato, finalizzata ad ottenere una dichiarazione di non esecutività della sentenza (art. 670 c.p.p.) in ragione di nullità che abbiano riguardato la citazione a giudizio nel procedimento di cognizione, non è riqualificabile, ai sensi dell'art. 568 co. 5 c.p.p., come richiesta di rescissione del giudicato.

Sez. I, sent. 16 dicembre 2020 – 10 dicembre 2020 n. 36103, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.

Esecuzione – Prescrizione della pena condizionalmente sospesa – Decorrenza del termine.

La decorrenza del termine di prescrizione della pena sospesa coincide con il momento di verificazione dei presupposti da cui la legge fa derivare la revoca del beneficio della sospensione condizionale, mentre il successivo provvedimento di revoca ha funzione di mera ricognizione della condizione risolutiva ed i relativi effetti si producono *ex tunc*, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata. Escluso che i termini di prescrizione della pena possano decorrere dal dato fattuale della commissione di un reato entro il previsto termine quinquennale, essendo indispensabile l'accertamento della relativa responsabilità con sentenza irrevocabile di condanna, il momento in cui possono e debbono considerarsi perfezionati i presupposti, di fatto e di diritto, per la revoca del beneficio e da cui può validamente decorrere il termine di prescrizione della pena, non può che coincidere con l'accertamento giudiziale definitivo della commissione del reato da cui la revoca consegue (*Afferma la Corte che l'esposta opzione ermeneutica, oltre a risultare sorretta da univoci argomenti testuali, riceve conferma dalla pronuncia delle Sezioni Unite sul tema della prescrizione della pena in relazione alla revoca dell'indulto alla medesima applicato, per la quale "nel caso in cui la esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena*

decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio e non dalla data del provvedimento di revoca del condono" - Sez. Un., n. 2 del 30/10/2014, Maiorella).

Sez. I, sent. 22 dicembre 2020 – 1° dicembre 2020 n. 37052, Pres. Casa, Rel. Aprile.

Esecuzione – Rescissione del giudicato – Condizioni legittimanti.

Le nullità che abbiano riguardato la citazione dell'imputato e/o del difensore, coperte dal giudicato, pongono il condannato nella condizione di proporre richiesta di rescissione del giudicato, ai sensi dell'art. 629 *bis* c.p.p., allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che, da quelle, sia derivata.

Sez. III sent. 1° dicembre 2020 – 22 dicembre 2020 n. 36934, Pres. Izzo, Rel. Gai.

Esecuzione – Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità – Riqualificazione del reato – Conseguenze in ordine all'eventuale intervenuta prescrizione – Poteri del giudice dell'esecuzione.

In tema di esecuzione, il giudice, adito con istanza di revoca della sentenza definitiva di condanna a seguito della sopravvenuta dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 181, comma 1-*bis*, d.lgs. n.42 del 2004, deve dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato oggetto della predetta sentenza, riqualificato come contravvenzione, ai sensi del comma 1 della norma citata, qualora la prescrizione sia maturata in pendenza del procedimento di cognizione e fatti salvi i rapporti ormai esauriti.

Sez. I, sent. 22 dicembre 2020 – 1° dicembre 2020 n. 37053, Pres. Casa, Rel. Talerico.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Affidamento in prova al servizio sociale – Applicabilità del regime restrittivo *ex* art. 4 bis ord. pen. a soggetto condannato per fatti commessi prima del loro inserimento nel catalogo dei reati ostativi di terza fascia – Esclusione – Corte costituzionale n. 32 del 2020.

Il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione in assenza della previa osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno all'interno dell'istituto penitenziario, previsto dall'art. 4 *bis* comma 1 *quater* ord. pen., non si applica nel caso di condanna per fatti di violenza sessuale commessi prima dell'inserimento del delitto previsto dall'art. 609 *bis* c.p. nel catalogo dei c.d. reati ostativi di terza fascia a opera dell'art. 3 co. 1 lett. a), del dl. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009 n. 38, atteso che, alla luce della lettura dell'art. 25 co. 2 Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, in difetto di una disciplina transitoria, il suddetto inserimento ha determinato, non una mera modifica delle modalità esecutive della pena,

bensì una trasformazione della sua natura e della sua concreta incidenza sulla libertà personale, cosicché opera il principio di irretroattività delle norme penali sancito dal secondo comma dell'art. 25 Cost.

Sez. I, sent. 16 dicembre 2020 – 10 dicembre 2020 n. 36105, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Affidamento in prova al servizio sociale – Condizioni applicative - Reati commessi e consapevole rivisitazione del comportamento tenuto prima e dopo il reato.

Il giudizio sull'insussistenza delle condizioni per la proficua fruizione della misura dell'affidamento in prova si basa non già sulla sola considerazione dei reati commessi, ma sulla ritenuta insufficienza di elementi positivi in grado di attestare la consapevolezza del disvalore di quanto compiuto e di rivedere criticamente e controllare le pulsioni all'aggressività e le spinte a delinquere. Da tali premesse è consequenziale argomentare il giudizio di non completa affidabilità del soggetto condannato circa il rispetto delle prescrizioni connesse alla più ampia misura richiesta, in applicazione delle varie disposizioni contenute nell'art. 47 ord. pen. che impone una valutazione della richiesta di affidamento in prova la quale, pur partendo dalla considerazione della natura e della gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione, non possa mai prescindere dalla condotta tenuta dal condannato dopo la commissione degli illeciti e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini dell'apprezzamento dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva.

Sez. I, sent. 16 dicembre 2020 – 10 dicembre 2020 n. 36104, Pres. Di Tomassi, Rel. Boni.

Sorveglianza – Misure alternative – Detenzione domiciliare – Condizioni soggettive di ammissibilità ed opportunità del trattamento.

In tema di detenzione domiciliare, la concessione del beneficio resta soggetta alla valutazione discrezionale da parte del giudice che deve risolvere in termini positivi, oltre alla verifica dell'indefettibile accertamento delle condizioni soggettive di ammissibilità, il tema dell'opportunità del trattamento alternativo il quale implica la meritevolezza e l'attingibilità concreta del beneficio, in relazione alla personalità del condannato (*ha precisato la Corte che il Tribunale di sorveglianza, pur a fronte dell'acquisizione di elementi positivi desunti dal comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, decisione tanto più giustificata quando i reati commessi dimostrino una marcata capacità a delinquere e siano maturati in contesti criminogeni*).

F. Misure di prevenzione.

Sez. V sent. 20 novembre 2020 – 29 dicembre 2020 n. 37666, Pres. Miccoli, Rel. Caputo.

Pericolosità generica – Categorie di delitto legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di pericolosità generica – Requisiti di cui il giudice deve dare conto in motivazione.

In tema di misure di prevenzione, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo.

G. Responsabilità da reato degli enti.